

STATUTO

della “Associazione EDEFRA

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA - SEDE - PATRIMONIO.

ART. 1

E' costituita un'associazione a finalità di promozione sociale ed a base volontaristica denominata “EDEFRA”.

L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti; potrà inoltre, in caso di particolare necessità assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART. 2

L'Associazione è apartitica ed è autonoma ed indipendente da qualsiasi altro ente, associazione, società, impresa, o sindacato.

L'associazione non ha fini di lucro ed è espressamente esclusa la remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, salvo quanto previsto all'articolo precedente. A chiarimento di quanto appena scritto, si precisa che:

- eventuali avanzi di gestione saranno re-impiegati esclusivamente per le finalità sociali dell'Associazione statutariamente previste;
- in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad analoghe associazioni o comunque a fini di utilità sociale. E' espressamente esclusa la possibilità di ripartire fra gli associati i beni che residuino.

ART. 3

Scopo principale dell'associazione è quello di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e/o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Tali attività consisteranno nella promozione dello sviluppo culturale e sociale delle persone e dello sviluppo di attività e proposte atte a favorire un uso “intelligente” del tempo libero e forme di aggregazione socio-culturale finalizzate alla soddisfazione di bisogni comuni tra le persone.

Le attività con cui l'associazione si prefigge il raggiungimento del predetto fine generale sono per lo più le seguenti:

- collaborazione con altre associazioni e/o organizzazioni presenti sul territorio quali circoli ricreativi e dopolavori, ambulatori e/o poliambulatori, organizzazioni sportive, culturali e ricreative (es. palestre, teatri, cinema ecc.);
- predisposizione di sito web con indicazione di link per approfondimenti in materia di lavoro, salute, sport, attività ricreative e pedagogiche in genere, viaggi ed eventi culturali;
- ricerca e promozione di offerte commerciali e/o turistiche e/assicurative a prezzi convenienti e/o opportunità e servizi per il tempo libero e attinenti gli ambiti istituzionali, anche eventualmente convenzionati;
- organizzazione di eventi, serate e manifestazioni a tema sportivo, ricreativo, ludico o di solidarietà sociale, anche in collaborazione con altri enti associativi;
- organizzazione di corsi per apprendimento di lingue straniere, informatica, discipline artistiche (es. disegno, pittura, fotografia), nonché di pratiche sportive e/o salutari in genere (es. corsi di yoga, reiki, stimolazione neurale, scienze naturali ecc.);
- impegno sociale anche mediante la collaborazione con enti benefici, associazioni e/o organizzazioni di volontariato e promozione sociale (es. “Senza il banco”, “Filo di Arianna”, “Associazione Il Nido”, “Io ci sono”, “Fondazione Aiutiamoli a vivere”, “Il piccolo principe” ecc.).

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Tali attività sono svolte dall'associazione tramite le prestazioni, spontanee e volontarie dei soci ed i contributi che i simpatizzanti esterni vorranno fornire.

Per il conseguimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà possedere beni di qualsiasi specie.

ART. 4

La durata dell'associazione è fissata fino al 31/12/2020; tale termine potrà essere prorogato o l'associazione potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea riunita in sede straordinaria.

ART. 5

L'Associazione ha sede in Anzola dell'Emilia (BO) fraz. Lavino di Mezzo alla Via Dante Alighieri n. 10. La variazione della sede legale, purché all'interno dello stesso comune, non comporta la modifica dello statuto, fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente agli organi competenti.

Previi gli adempimenti di legge e su delibera del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite o soppresse eventuali sezioni territoriali e recapiti sia in Italia sia all'estero.

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società si intende eletto presso l'indirizzo risultante dal libro dei soci.

ART. 6

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dagli acquisti, donazioni, contributi, liberalità, eredità o legati.

- a) L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni, legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

TITOLO II

ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

CAPO 1° ORGANI

ART. 7

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Revisore.

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, alternativamente mediante: a) avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza; b) oppure avviso affisso nei locali della sede almeno 20 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede e l'orario in cui si tiene la riunione.

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a dieci membri.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste le seguenti figure: quella obbligatoria del Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea generale), quelle facoltative del Vice Presidente e del Tesoriere (ripartiti nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti esclusivamente dalla base associativa, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non è ammessa la cooptazione all'interno del Consiglio Direttivo. Nel caso venga a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri che scadranno insieme con quelli in carica.

Il tesoriere, se nominato, è il responsabile del patrimonio dell'associazione della quale gestisce entrate ed uscite firmando i mandati di spesa e coordinando le iniziative per il reperimento dei fondi. Egli inoltre ha il compito di:

- elaborare la bozza del bilancio preventivo e consuntivo che il Consiglio Direttivo approva sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- assicurare la corretta tenuta delle scritture contabili di legge nonché la corretta gestione amministrativa e fiscale conforme alle prescrizioni di legge ed al regolamento interno dell'Associazione (ove approvato);
- attuare le delibere del Consiglio Direttivo in materia amministrativa;
- presentare il rendiconto annuale all'Assemblea;

- assicurare la contabilità corrente delle spese dell'Associazione;
- relazionare al Consiglio Direttivo su eventuali inadempienze da parte degli associati.

CAPO 2° SOCI

ART. 8

Esistono diverse categorie di soci: i soci fondatori, i soci ordinari, i soci simpatizzanti, i soci frequentatori, i soci onorari, i soci sostenitori, i soci "lavoratori" ed i soci "pensionati". Tutti i soci hanno comunque pari diritti ed opportunità. Al di là dei soci fondatori che sono quelli che hanno partecipato alla costituzione della associazione, è rimessa al Consiglio Direttivo la definizione dei requisiti per l'appartenenza a ciascuna categoria, come pure la definizione di quote associative annuali che possono essere differenziate.

E' possibile l'adesione all'associazione da parte di persone fisiche e da parte di circoli e associazioni. Non possono essere soci le società commerciali di qualunque genere e tipo.

ART. 9

Sulla domanda d'ammissione degli aspiranti soci delibera il Consiglio Direttivo; la decisione del Consiglio è inappellabile. La domanda deve essere presentata su apposito modulo predisposto dal Consiglio Direttivo e deve prevedere l'indicazione del domicilio presso cui si vogliono ricevere le comunicazioni sociali.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci.

ART. 10

Lo stato di socio si perde per recesso o per esclusione o per morte.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno un mese prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione del socio può essere deliberata esclusivamente nei seguenti casi:

- mancato versamento, parziale o totale, della quota associativa anche di un solo anno, trascorsi sei mesi dall'eventuale sollecito, che potrà avvenire anche in forma orale;
- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari;

L'esclusione dei soci deve essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, ma in ogni caso, prima di procedere all'esclusione, debbono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.

La quota associativa non è collegata in alcun modo alla titolarità di quote di natura patrimoniale e non può essere trasferita per nessun motivo o titolo.

CAPO 3° ASSEMBLEE

ART. 11

L'Assemblea dei soci può riunirsi in sede ordinaria o straordinaria, in prima o in seconda convocazione.

Il 30% dei soci in regola con il versamento delle quote sociali può chiedere ed ottenere dal Consiglio Direttivo la convocazione dell'assemblea; i richiedenti dovranno indicare chiaramente gli argomenti che vogliono mettere all'ordine del giorno.

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- decide il numero ed elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;
- elegge il Revisore;
- approva il bilancio;
- pronuncia l'esclusione dei soci;
- delibera sulle materie poste all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci in sede straordinaria:

- delibera le modificazioni dello statuto;
- delibera l'eventuale scioglimento anticipato dell'associazione;
- delibera su ogni altra materia o argomento attinente alla vita ed alla gestione dell'Associazione ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

La constatazione della legale costituzione dell'assemblea è fatta dal Presidente, ed una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni non può essere contestata per astensione dal voto o per eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Spetta al Presidente dell'assemblea, regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni, come pure controllare la regolarità delle deleghe e verificare il diritto di partecipazione all'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario per la redazione del verbale.

ART. 12

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, di norma entro il 30 giugno di ogni anno, a seguito di convocazione del Consiglio Direttivo, che stabilirà anche il luogo e l'ora della riunione.

All'Assemblea ordinaria possono partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, e delibera a maggioranza dei voti presenti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei voti presenti.

ART. 13

L'Assemblea si riunisce, in via straordinaria, quando ne sopravvenga la necessità, a seguito di convocazione del Consiglio Direttivo o del 30% dei soci maggiorenni che stabilirà anche il luogo della riunione.

All'assemblea possono partecipare, con diritto di voto, tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, e delibera con almeno 2/3 dei voti presenti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con almeno 2/3 dei voti presenti.

Per il solo caso di delibere inerenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, la cui competenza spetta all'assemblea in sede straordinaria, è richiesta sia in prima che in seconda convocazione la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci. Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo nella prima e seconda convocazione, sono ammesse una terza convocazione dove la delibera va presa con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci ed una quarta convocazione dove l'assemblea, validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, delibera con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti

ART. 14

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, anche ai fini delle votazioni, da altro socio munito di delega scritta. Nessun socio può raccogliere più di due deleghe.

CAPO 4° CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito da tre a dieci membri.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti esclusivamente dalla base associativa, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Non è ammessa la cooptazione all'interno del Consiglio Direttivo. Nel caso venga a mancare un consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'Assemblea per l'elezione dei nuovi membri che scadranno insieme a quelli in carica.

Nel proprio interno, il Consiglio Direttivo può nominare un Vice Presidente ed un Tesoriere.

ART. 16

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede di diritto, oppure su richiesta di almeno tre Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni saranno svolte dal Vice-Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza semplice dei consiglieri presenti e sono riportate nel libro dei verbali.

ART. 17

Il Consigliere decade automaticamente dalla carica ove perda per qualsiasi ragione lo stato di associato, ovvero non intervenga a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, salvo il caso di legittimo impedimento.

ART. 18

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire, nell'ambito delle norme statutarie, un regolamento per la disciplina della propria attività e per il funzionamento dell'Assemblea.

ART. 19

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'associazione egli ha quindi anche la rappresentanza giudiziale e stragiudiziale dell'Associazione, per gli affari sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Risponde in proprio, come anche le altre Cariche Sociali singolarmente e i singoli Consiglieri in carica per i propri atti, di eventuali sanzioni di carattere amministrativo e fiscale comminate per incuria, colpa o dolo propri.

ART. 20

Il Consiglio Direttivo:

- provvede alla normale amministrazione dell'Associazione, attuando lo scopo sociale e dando esecuzione alle delibere delle Assemblee.
- conferisce ai soci eventuali incarichi speciali.
- propone all'Assemblea l'eventuale esclusione dei soci.

CAPO 5° REVISORE

ART. 21

Il Revisore vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla associazione e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì un controllo contabile. Egli provvede a redigere una relazione al bilancio predisposto dall'organo amministrativo da esporre ai soci prima dell'approvazione del bilancio stesso.

L'assemblea elegge il revisore che dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Revisore scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

TITOLO III

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RESIDUI ATTIVI

ART. 22

Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 23

Alla fine di ciascun esercizio, l'Organo amministrativo provvederà alla formazione del bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea previo parere favorevole del revisore.

ART. 24

Eventuali residui attivi risultanti dal bilancio potranno essere esclusivamente re-impiegati per le finalità dell'Associazione; è tassativamente esclusa ogni forma di distribuzione agli aderenti.

TITOLO IV

SCIoglimento E DISPOSIZIONE GENERALI

ART. 25

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad analoghe associazioni o comunque a fini di utilità sociale. E' espressamente esclusa la possibilità di ripartire fra gli associati i beni che residuino.

ART. 26

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni di legge, e particolarmente, in quanto applicabili, quelle del titolo secondo del Libro Primo del Codice Civile.